

**D.P.P. 4 giugno 2003, n. 22 <sup>(1)</sup>**

**Regolamento di esecuzione relativo alle competenze, alla sede e alle modalità di funzionamento dei Comitati provinciali di valutazione per la qualità del sistema scolastico e dei relativi nuclei operativi di supporto <sup>(2)</sup>.**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista la Delibera della Giunta provinciale 26 maggio 2003, n. 1809;

il seguente regolamento

Articolo 1  
*Ambito di applicazione <sup>(3)</sup>*

[1. In attuazione dell'*articolo 17 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12*, il presente regolamento disciplina competenze, sede e modalità di funzionamento dei Comitati provinciali di valutazione per la qualità del sistema scolastico e dei relativi nuclei operativi di supporto].

**Parte I**  
**Comitati provinciali di valutazione della qualità del sistema scolastico**

Articolo 2  
*Costituzione, composizione e sede <sup>(4)</sup>*

[1. Sono costituiti i Comitati provinciali di valutazione per la qualità della scuola in lingua tedesca, in lingua italiana e delle località ladine, di seguito denominati Comitati provinciali.

2. Il Comitato provinciale per la scuola in lingua italiana e quello per la scuola in lingua tedesca è composto ciascuno da nove esperti qualificati o esperte qualificate nel campo della formazione e valutazione. Il Comitato provinciale per la scuola delle località ladine è composto da cinque esperti o esperte.

3. Ciascun Comitato ha la propria sede presso il rispettivo Istituto pedagogico provinciale.

4. Ciascun Comitato opera in posizione di autonomia funzionale].

Articolo 3  
*Nomina dei componenti <sup>(5)</sup>*

[1. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni. La nomina è rinnovabile soltanto una volta per un ulteriore quadriennio.

2. Cinque componenti del Comitato per la scuola in lingua italiana e cinque componenti del Comitato per la scuola in lingua tedesca nonché tre componenti del Comitato per la

---

<sup>1</sup> Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 29 luglio 2003, n. 30.

<sup>2</sup> Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 8, comma 1, D.P.P. 5 novembre 2012, n. 39*.

<sup>3</sup> Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 8, comma 1, D.P.P. 5 novembre 2012, n. 39*.

<sup>4</sup> Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 8, comma 1, D.P.P. 5 novembre 2012, n. 39*.

<sup>5</sup> Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 8, comma 1, D.P.P. 5 novembre 2012, n. 39*.

scuola delle località ladine sono scelti tra persone che non appartengono o appartenevano negli ultimi cinque anni al settore scolastico della provincia, degli Istituti pedagogici provinciali nonché dell'amministrazione provinciale.

3. La Giunta provinciale sceglie un esperto/un'esperta da ogni terna di nominativi proposti dall'Università di Bolzano, dall'Istituto per la promozione dello sviluppo economico, dall'Istituto per la promozione dei lavoratori, dal Consorzio dei comuni, dalla Consulta provinciale dei genitori, dalla Consulta provinciale degli studenti e delle studentesse, dal Consiglio scolastico provinciale, dall'Istituto pedagogico e dall'Intendenza scolastica competente.

4. La Giunta provinciale nomina il Comitato per la scuola delle località ladine scegliendo un esperto/un'esperta da ogni terna di nominativi proposti dall'Università di Bolzano, dalla sezione ladina del Consiglio scolastico provinciale, dai Comuni delle località ladine, dall'Istituto pedagogico ladino e dall'Intendenza scolastica ladina].

#### Articolo 4 *Competenze* <sup>(6)</sup>

[1. Nel quadro delle priorità contenute nelle direttive emanate dal competente Assessore o dalla competente Assessora, il Comitato provinciale definisce gli obiettivi e gli standard operativi della valutazione esterna del sistema scolastico nel suo complesso e nelle sue articolazioni nonché delle singole istituzioni scolastiche, accompagna lo svolgimento della valutazione e provvede affinché i risultati vengano resi pubblici.

2. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa, il Comitato provinciale, in particolare:

a) verifica che gli obiettivi e gli standard qualitativi previsti a livello provinciale nonché gli obiettivi stabiliti dalla scuola autonoma siano stati raggiunti;

b) valuta l'efficacia dell'istruzione e della formazione e compara i risultati di queste analisi con quelli rilevati a livello nazionale e internazionale in collaborazione con il nucleo operativo;

c) indaga le cause dei risultati scolastici, sia in caso di successo che di insuccesso, con particolare riguardo alla dispersione scolastica;

d) promuove nelle scuole di ogni ordine e grado la cultura della valutazione interna ed esterna, sia dell'autovalutazione sia dell'eterovalutazione;

e) esamina gli effetti delle scelte di politica scolastica e delle norme legislative nel settore scolastico;

f) valuta l'idoneità dei curricoli e gli esiti delle iniziative di innovazione promosse in ambito provinciale, nonché le competenze raggiunte dagli alunni e dalle alunne e la qualità dell'offerta formativa;

---

<sup>6</sup> Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, D.P.P. 5 novembre 2012, n. 39.

g) promuove la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali di valutazione nel settore scolastico e analizza i risultati raggiunti;

h) definisce con il nucleo operativo il procedimento di analisi e valutazione sistematica della qualità dei servizi e delle prestazioni delle istituzioni scolastiche;

i) formula proposte per lo sviluppo delle politiche scolastiche e della qualità dell'intero sistema scolastico.

3. Il Comitato provinciale predispone, sentito l'Intendente scolastico o l'Intendente scolastica, il piano annuale e pluriennale di attività nonché il relativo preventivo di spesa annuale, i quali vengono approvati dalla Giunta provinciale. Gli oneri per il conferimento di incarichi di consulenza non possono superare gli stanziamenti iscritti, a tal fine, nel preventivo di spesa approvato dalla Giunta provinciale. <sup>(7)</sup>]

#### Articolo 5

##### *Collaborazione tra i Comitati provinciali di valutazione <sup>(8)</sup>*

[1. I tre Comitati provinciali si riuniscono almeno due volte nel corso dell'anno scolastico in seduta comune, al fine di coordinare le attività programmate e per la definizione degli obiettivi comuni connessi alla valutazione complessiva del sistema scolastico provinciale.

2. Negli incontri dei Comitati provinciali la presidenza è assunta rispettivamente per un anno scolastico in alternanza dal/dalla presidente del Comitato per la scuola in lingua tedesca, dal/dalla presidente del Comitato per la scuola in lingua italiana e dal/dalla presidente del Comitato per la scuola delle località ladine.

3. Tra i Comitati provinciali di valutazione possono essere stipulate delle convenzioni per una cooperazione trasversale tra i nuclei operativi. <sup>(9)</sup>]

#### Articolo 6

##### *Modalità di funzionamento <sup>(10)</sup> <sup>(10)</sup>*

[1. Ogni Comitato provinciale elegge nel suo seno il/la presidente ed il/la vicepresidente.

2. Il coordinatore/La coordinatrice del nucleo operativo, istituito ai sensi dell'articolo 7, partecipa senza diritto di voto alle sedute del Comitato ed esercita le funzioni di segretario/segretaria del Comitato firmando insieme con il/la presidente le deliberazioni ed i verbali.

3. Al termine di ciascun anno scolastico, il Comitato provinciale è tenuto a rendere note le proprie modalità di lavoro nonché a pubblicare i risultati delle proprie attività. A tal fine ciascun Comitato provinciale presenta la relazione annuale alla Giunta provinciale, agli Intendenti scolastici/alle Intendenti scolastiche e al Consiglio scolastico provinciale].

---

<sup>7</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2007, n. 3.

<sup>8</sup> Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, D.P.P. 5 novembre 2012, n. 39.

<sup>9</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2007, n. 3.

<sup>10</sup> Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, D.P.P. 5 novembre 2012, n. 39.

**Parte II**  
**Nucleo operativo di supporto**

Articolo 7  
*Costituzione e finalità* <sup>(11)</sup>

[1. Presso ciascun Istituto pedagogico provinciale è istituito un nucleo operativo del Comitato provinciale di valutazione.

2. Il nucleo operativo analizza e valuta gli sviluppi e le innovazioni nel settore scolastico e presenta i risultati al Comitato provinciale per una valutazione congiunta <sup>(12)</sup>]

Articolo 8  
*Competenze* <sup>(13)</sup>

[1. Il nucleo operativo esegue le delibere del Comitato provinciale e dà concreta attuazione al piano di attività. In particolare, esso:

a) cura la raccolta e l'elaborazione sistematica dei dati rilevanti ai fini della valutazione del sistema scolastico nel suo complesso e delle singole istituzioni scolastiche;

b) raccoglie sistematicamente i dati relativi all'analisi di contesto del sistema scolastico, evidenzia le iniziative scolastiche di carattere innovativo e di sviluppo e redige una relazione per il Comitato provinciale e per le comunità scolastiche, secondo le procedure concordate;

c) effettua valutazioni mirate a livello locale e partecipa a rilevazioni a livello nazionale e internazionale, d'intesa e in collaborazione, se necessario, con istituzioni pubbliche e private;

d) analizza i dati relativi alle rilevazioni effettuate, confrontandoli con i dati emersi a livello nazionale ed internazionale;

e) istituisce una banca dati di servizio al sistema scolastico e alle singole scuole, finalizzata all'analisi di sistema e alla raccolta e diffusione di buone pratiche, eventualmente anche in collaborazione con le corrispondenti istituzioni in Italia e all'estero;

f) collabora alla stesura del rapporto sul sistema scolastico;

g) cura le relazioni con istituzioni nazionali e internazionali nell'ambito della valutazione;

h) è interlocutore per le proposte di sviluppo qualitativo delle istituzioni scolastiche.

2. Nell'esercizio della loro attività, i membri del nucleo operativo visitano le scuole adottando un modello di valutazione quantitativa e qualitativa improntato alla trasparenza, in aderenza agli standard e alle procedure stabiliti dal Comitato di valutazione. Accedono

---

<sup>11</sup> Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, D.P.P. 5 novembre 2012, n. 39.

<sup>12</sup> Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2007, n. 3.

<sup>13</sup> Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, D.P.P. 5 novembre 2012, n. 39.

alla documentazione delle scuole, e verificano il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle singole scuole autonome, tenuto conto dell'autovalutazione da esse effettuata, ed il perseguimento degli obiettivi e standard qualitativi previsti a livello provinciale; valutano inoltre la prestazione complessiva delle singole scuole e presentano loro una relazione strutturata.<sup>(14)</sup>]

#### Articolo 9 *Personale* <sup>(15)</sup>

[1. A ciascun nucleo operativo sono assegnati/assegnate, in posizione di comando, fino a cinque esperti/esperte con specifiche competenze nel campo della valutazione, nominati o nominate dalla Giunta provinciale. I comandi sono disposti su posti liberi nell'organico dell'amministrazione provinciale rispettivamente nell'organico del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole a carattere statale.

2. La selezione degli esperti/delle esperte avviene mediante concorso per titoli professionali e culturali e colloquio.

3. Gli esperti/Le esperte vengono nominati/nominate per la durata di quattro anni. La nomina è rinnovabile. Per la durata del comando il personale docente delle scuole a carattere statale mantiene la propria sede di titolarità.

4. Ad uno degli esperti/delle esperte viene affidato dal Presidente dell'Istituto pedagogico il coordinamento delle attività.

5. Agli esperti e alle esperte di valutazione dei nuclei operativi spetta un'indennità d'istituto adeguata alla complessità dei compiti e al grado di responsabilità. Fino alla definizione di tale indennità a livello di contratto collettivo provinciale, essa è determinata dalla Giunta provinciale.<sup>(16)</sup>]

#### Articolo 10 *Norma transitoria* <sup>(17)</sup>

[1. In sede di prima applicazione del presente regolamento i membri dei Comitati provinciali sono nominati per la durata di tre anni.] <sup>(18)</sup>

#### Articolo 11 *Abrogazione di norme* <sup>(19)</sup>

[1. È abrogato il *decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 aprile 1977, n. 17*].

[Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare] <sup>(20)</sup>.

---

<sup>14</sup> Articolo così sostituito dall'*art. 4, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2007, n. 3*.

<sup>15</sup> Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 8, comma 1, D.P.P. 5 novembre 2012, n. 39*.

<sup>16</sup> Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2007, n. 3*.

<sup>17</sup> Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 8, comma 1, D.P.P. 5 novembre 2012, n. 39*.

<sup>18</sup> Articolo abrogato dall'*art. 6, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2007, n. 3*.

<sup>19</sup> Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 8, comma 1, D.P.P. 5 novembre 2012, n. 39*.

<sup>20</sup> Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 8, comma 1, D.P.P. 5 novembre 2012, n. 39*.